

REGIONE MARCHE - L.R. 3 aprile 2002, n. 3 - Norme per l'attivita' agrituristica e per il turismo rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003 e sulla G.U. n. 37 del 13 settembre 2003 - Serie speciale Regioni)

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne al fine di:

a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e rurale;

b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso lo sviluppo della multifunzionalità della loro attività per il completamento della formazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni di vita;

c) creare e consolidare nuove forme di ricettività e di servizi turistici nei territori rurali;

d) salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale;

e) conservare, tutelare e promuovere l'ambiente e il paesaggio agricolo;

f) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali e quelli provenienti da agricoltura biologica;

g) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;

h) sviluppare il turismo sociale e giovanile per consentire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.

Capo I

Norme per l'esercizio dell'agriturismo

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione delle strutture, così come individuate dall'Art. 7, e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette attività devono risultare in rapporto di connessione e complementarietà rispetto a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere.

2. In particolare, sono attività agrituristiche:

a) dare alloggio in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) ospitare in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;

c) somministrare per il consumo sul posto, spuntini, pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, prodotti per almeno il trentacinque per cento con materia prima proveniente dalla propria azienda, ridotto al venticinque per cento per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei

beni alimentari, non devono superare il venti per cento. La restante parte deve provenire dalla produzione locale acquistata direttamente presso imprese agricole singole o associate operanti nel territorio regionale;

d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati, anche se svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative legate alle tradizioni rurali e territoriali, sportive, divulgative e culturali legate alle attivita' agricole, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. S'intende per attivita' agrituristica stagionale quella riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti che non puo' essere superiore ai tre mesi consecutivi.

Art. 3.

Rapporto di connessione e complementarita'

1. Le attivita' agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione e complementarita' con l'attivita' agricola, che deve comunque rimanere principale.

2. Il carattere di principalita' dell'attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti, di salvaguardia ambientale rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attivita' agricola e' superiore a quello impiegato nell'attivita' agrituristica.

3. Con il regolamento di attuazione di cui all'Art. 6 sono adottate apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente, ed i tempi previsti per l'espletamento delle attivita' agrituristiche.

4. Il rapporto di connessione e complementarita' e' presunto nel caso di aziende che diano ospitalita' completa a non piu' di otto persone o somministrino sedici pasti giornalieri oppure accolgano campers, roulotte e tende per un massimo di quattro piazzole.

5. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarita' l'operatore agrituristico e' tenuto a presentare al comune, nel cui territorio ricade la struttura, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di inizio dell'attivita', una relazione secondo le modalita' stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'Art. 6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato dal comune nel cui territorio hanno sede gli immobili dell'azienda nei quali viene esercitata l'attivita' agrituristica.

Art. 4.

Operatori agrituristici

1. Gli operatori agrituristici possono avvalersi, per l'esercizio dell'attivita' agrituristica, della collaborazione di loro familiari, ai sensi dell'Art. 230-bis del codice civile e di personale dipendente assunto per l'attivita' aziendale con contratto di lavoro agricolo ai sensi della normativa vigente.

2. Possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico, utilizzando le denominazioni "«agriturismo» e «agrituristico», solo gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nell'elenco regionale di cui all'Art. 9 e in possesso dell'autorizzazione di cui all'Art. 10.

3. E' vietato l'uso delle denominazioni di «agriturismo», «agrituristico», anche modificate, alterate, rettificcate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale,

insegna, ragione sociale da parte di soggetti che non possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico ai sensi del comma 2. E' fatta salva la facolta' dell'utilizzo della propria denominazione da parte dell'associazione «agriturist» e dei suoi associati ad integrazione della denominazione aziendale.

4. Parimenti e' vietato l'uso, da parte delle aziende agrituristiche, delle denominazioni «ristorante», «pizzeria», «albergo» riservate esclusivamente ai titolari di licenze commerciali.

Art. 5.

Limiti di attivita'

1. La capacita' ricettiva delle aziende agricole che svolgono attivita' agrituristiche non deve essere superiore:

a) per ospitalita' in alloggi: a trentacinque posti letto. E' consentito raggiungere il limite di cinquanta posti letto esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonche' nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale;

b) per la sosta in spazi aperti: a dodici piazzole. In questo caso l'azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari. E' consentito raggiungere il limite di venti piazzole esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, di dimensione minima di dieci ettari;

c) per la somministrazione di pasti e bevande sul posto: a settanta posti a tavola. Tale limite e' elevabile a novanta posti in caso di somministrazione di prodotti provenienti per non meno del cinquanta per cento dalla propria azienda. Il numero massimo di pasti che l'azienda puo' somministrare nel corso dell'anno e' quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e complementarita'.

Art. 6.

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge contiene:

a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attivita' agricola ed agriturstica e i criteri di conteggio;

b) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;

c) i criteri e le modalita' per la verifica del rapporto di connessione e complementarita';

d) la tipologia dei prodotti di derivazione aziendale o locale utilizzati per la somministrazione di spuntini, pasti e bevande;

e) le norme di carattere igienico-sanitario ad integrazione di quelle previste dall'Art. 8;

f) le modalita', le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell'Art. 9;

g) i criteri, le modalita' e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' agriturstica;

h) i criteri e le modalita' per la classificazione delle aziende agrituristiche;

i) periodi minimi di apertura;

l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e' approvato dalla giunta

regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 7.

Immobili destinati all'agriturismo

1. Possono essere utilizzati per le attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonche' gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme di accatastamento.

2. Le attivita' agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali, cosi' come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non disponga di fabbricati e strutture nel fondo coltivato ma sempre nello stesso comune o in comune contiguo.

3. Gli edifici utilizzati per l'attivita' agriturbistica mantengono la loro destinazione di uso agricolo.

Art. 8.

Norme igienico-sanitarie

1. Le aziende agrituristiche di cui alla presente legge devono possedere, riguardo agli aspetti di abitabilita' e agibilita', i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali e di igiene per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralita'.

2. Fatto salvo l'obbligo di assicurare una superficie minima di metri quadrati sette per le stanze da un letto e di metri quadrati undici per le stanze a due letti con incremento di quattro metri quadrati di superficie per ogni letto in piu' (la frazione superiore a metri quadrati 0,50 e' in tutti i casi arrotondata all'unita' superiore) nonche' un'altezza media minima di metri 2,50 qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, puo' essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore a diciotto metri cubi per camera ad un letto e per i locali servizi, a ventitre metri cubi per camera a due letti.

3. La superficie minima delle unita' abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, e fissato in metri quadrati ventisei e possono esservi alloggiate non piu' di quattro persone, elevabili a cinque nel caso di bambini fino a dodici anni.

Art. 9.

Elenco regionale degli operatori agriturbistici

1. Presso la competente struttura regionale e' istituito l'elenco regionale degli operatori agriturbistici.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'Art. 10.

3. Con il regolamento di attuazione, di cui all'Art. 6, vengono stabilite le modalita' e le procedure per l'iscrizione nonche' la documentazione da presentare.

4. L'iscrizione nell'elenco si intende concessa qualora il termine fissato dal regolamento di cui all'Art. 6 sia decorso in assenza di comunicazione all'interessato.

5. L'iscrizione nell'elenco e' negata nei casi previsti dall'Art. 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

6. La cancellazione dall'elenco e' disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attivita' entro i tre anni

successivi all'iscrizione, nei casi di revoca dell'autorizzazione di cui all'Art. 12 o per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.

7. La struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.

8. Nel caso di cancellazione dall'elenco gli operatori devono restituire l'eventuale contributo riscosso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data dell'accertamento della perdita dei requisiti.

9. La Regione comunica al comune nel cui territorio e' ubicata l'azienda agrituristica l'avvenuta iscrizione e cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.

Art. 10.

Autorizzazione comunale

1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nell'elenco di cui all'Art. 9, che intendono svolgere attivita' agrituristica devono presentare, al comune dove hanno sede gli immobili, apposita domanda di autorizzazione.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'Art. 6, sono indicate le modalita' e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per le singole attivita' esercitate; in mancanza di provvedimento espresso, la domanda si intende accolta.

4. L'autorizzazione e' sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo e viene rilasciata a titolo gratuito ed ha durata triennale. Alla scadenza del triennio l'operatore agrituristico presenta domanda di rinnovo, secondo le modalita' di cui al comma 2.

5. Nell'autorizzazione comunale dovranno essere specificate le attivita' agrituristiche consentite ed i relativi limiti, nonche' le utenze annuali ammissibili ed i periodi di apertura. A richiesta dell'operatore, o a seguito di controlli effettuati, nel rispetto del rapporto di connessione e complementarita', secondo quanto indicato dall'Art. 3, il comune puo' variare il volume di attivita', mediante la modifica dell'autorizzazione in corso.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati, con la localizzazione delle aziende e l'indicazione delle singole attivita' esercitate.

Art. 11.

Obblighi amministrativi

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attivita' agrituristiche deve:

a) dare inizio all'attivita' entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'Art. 10;

c) rispettare i limiti e le modalita' indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe esposte ai sensi dell'Art. 13;

d) provvedere alla registrazione e denuncia periodica delle generalita' delle persone alloggiate nel rispetto delle forme e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

e) predisporre un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, dei prodotti biologici offerti dall'azienda agricola e metterlo a disposizione degli ospiti.

Art. 12.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'Art. 10 e' sospesa con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore agrituristico abbia violato gli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. L'autorizzazione e' revocata con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attivita' entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attivita' da almeno un anno;

b) abbia contravvenuto agli obblighi di cui all'Art. 11;

c) abbia subito, nel corso dell'anno solare, piu' di due sospensioni ai sensi del comma 1;

d) non abbia rispettato i vincoli previsti a norma dell'Art. 17 per la destinazione d'uso degli immobili beneficiari di contributi regionali.

3. Il provvedimento di revoca e' comunicato dal comune alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'Art. 9.

Art. 13.

Pubblicita' dei servizi e prezzi

1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti, compreso l'elenco delle camere con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti raggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.

2. In ogni camera deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.

3. Gli operatori autorizzati che svolgono attivita' di alloggio o di ospitalita' in spazi aperti notificano, entro il 1° ottobre di ogni anno al comune competente per territorio, mediante appositi modelli, i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con facolta' di modificarli, entro il 1° marzo di ogni anno, per quelli da praticare al 1° giugno dello stesso anno.

Art. 14.

Barriere architettoniche

1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell'Art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la ricettivita' complessiva aziendale sia superiore a sei camere per alloggio, o a quattro piazzole per sosta in spazi aperti o a venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande.

2. E' consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 1 qualora negli interventi di natura edilizia sia dimostrata l'impossibilita' tecnica, connessa agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone fisicamente impedito. La deroga e' consentita dal comune in sede di provvedimento autorizzativo.

Art. 15.

Recupero del patrimonio edilizio

1. Negli edifici utilizzati per le attivita' agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, recupero e risanamento conservativo, e di ristrutturazione. Nel caso

delle ristrutturazioni sono possibili aumenti volumetrici, se previsti e consentiti dalle normative urbanistiche comunali.

2. La Regione favorisce gli interventi di recupero o di ampliamento dei locali ad utilizzo agriturismo che avvengano nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio conservandone l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici con l'uso di materiali e tecniche tipici della zona e con il ricorso a tecniche di bioarchitettura.

3. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito.

Art. 16.

Incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con l'agriturismo

1. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati che siano iscritti nell'elenco di cui all'Art. 9.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e sistemazione di locali da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati al servizio dell'azienda agricola, sistemazioni esterne e adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;

b) arredamento ed attrezzature per i locali e per gli esterni di cui alla lettera a);

c) realizzazione di itinerari, di strutture sportive e ricreative connesse alle attività agricole e agrituristiche, con preferenza per quelle gestite in forma associata da operatori agrituristiche.

3. Con successivi atti della giunta regionale sono individuati i criteri, le modalità, le percentuali di aiuto e le priorità per l'assegnazione dei benefici.

Art. 17.

Vincolo di destinazione degli edifici

1. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi dell'Art. 16 sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data della liquidazione finale dei contributi per la durata di anni dieci.

2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto da trascrivere a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati, ai sensi degli articoli 2643 e 2672 del codice civile.

3. L'elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al comma 1 è tenuto dalla struttura regionale competente.

Art. 18.

Formazione professionale

1. La Regione, le province e gli enti locali assumono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori agrituristiche, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 19.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge sono esercitati dai comuni.

Capo II

Turismo rurale

Art. 20.

Definizione del turismo rurale

1. Per il turismo rurale s'intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attivita' che possono comprendere ospitalita', ristorazione, attivita' sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

2. In particolare, l'attivita' di turismo rurale deve essere esercitata in immobili gia' esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato o nei borghi rurali cosi' come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, che mantengono le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona.

3. La ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il settanta per cento dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende o cooperative agricole della regione, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al decreto ministeriale n. 350/1999, e dei prodotti biologici.

4. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona.

Art. 21.

Esercizi di turismo rurale

1. Sono esercizi di turismo rurale:

- a) le country-houses cosi' come individuate e disciplinate dalle leggi regionali di settore;
- b) i centri rurali di ristoro e degustazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modificazioni. Per tali tipologie il comune integra il proprio piano per la somministrazione di alimenti e bevande, con la previsione di una specifica quota di autorizzazioni destinate a questa attivita'.

3. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole.

Art. 22.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'Art. 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 1.000.

2. Chi opera senza l'autorizzazione comunale di cui all'Art. 10 e soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 a Euro 7.750, nonche' alla chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione, che non puo' essere nuovamente rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di chiusura.

3. Il titolare di impresa agricola che esercita l'attivita' agrituristica che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

4. E' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 500 nei casi di:

- a) attribuzione al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;
- b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;
- c) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione

comunale;

d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

5. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

6. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni secondo la procedura stabilita dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33.

Capo III

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 23.

Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale

1. Al fine di analizzare le problematiche sulle attività previste dalla presente legge e formulare pareri e proposte operative alla giunta regionale, è istituita la conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale, articolata in:

- a) comitato istituzionale;
- b) comitato tecnico.

2. Il comitato istituzionale è composto da:

a) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, sanità, turismo e urbanistica;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante della cooperazione, designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante designato da ciascuno degli organismi e degli enti istituzionalmente preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività consentite dalla presente legge;

e) un rappresentante degli esercenti del commercio designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante degli esercenti del turismo designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante dell'unione delle camere di commercio delle Marche.

3. Il comitato tecnico, che ha la funzione di analizzare l'attuazione e l'applicazione delle norme contenute nella presente legge per il solo settore agrituristico, è composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato che lo presiede;

b) i funzionari delle strutture regionali responsabili delle istruttorie in materia di agriturismo;

c) quattro rappresentanti designati dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Sono componenti di diritto della conferenza:

a) l'assessore regionale competente in materia di agriturismo, che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.

5. La conferenza è costituita con decreto del presidente della giunta regionale a seguito dell'avvenuta designazione di almeno la

meta' piu' uno dei rappresentanti di ciascuno dei comitati di cui ai commi 2 e 3.

6. Il presidente della conferenza convoca congiuntamente o disgiuntamente i comitati di cui ai commi 2 e 3.

7. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione e' sufficiente un terzo dei componenti.

8. La partecipazione alla conferenza e' a titolo gratuito.

9. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di agriturismo.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Le aziende agricole che esercitano attivita' agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attivita' ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime di proroga, in base alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 24, si considerano automaticamente autorizzate se rispettano quanto stabilito all'Art. 5 e se mantengono il rapporto di connessione e complementarita' di cui all'Art. 3.

2. Le aziende autorizzate ma non conformi a quanto stabilito da comma 1, adeguano i requisiti alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 2002.

3. Entro lo stesso termine, i titolari delle aziende autorizzate ai sensi della legge regionale 6 giugno 1987, n. 25, che non intendano adeguarsi alle condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al comune competente la trasformazione dell'autorizzazione agriturstica nelle autorizzazioni come previsto all'Art. 21. Nel caso che la trasformazione comporti la costituzione di un centro rurale di ristoro e degustazione il comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in deroga al numero di autorizzazioni consentite, previo accertamento dei requisiti prescritti per l'operatore e per le strutture dalla legge n. 287/1991 e successive modificazioni. In questo caso agli operatori autorizzati da piu' di due anni viene riconosciuto il requisito professionale ivi previsto e sono iscritti d'ufficio al registro esercenti commerciali presso la camera di commercio della provincia competente per territorio. Le aziende agricole che esercitano attivita' agrituristiche in qualsiasi forma organizzate, soggette a regolarizzazione per ottenere l'iscrizione alla camera di commercio, conservano il diritto alla trasformazione nelle attivita' di turismo rurale, con la sola condizione di mantenere la compagine sociale in essere anche se in forma giuridica societaria di nuova costituzione ed in relazione anche al trasferimento del ramo di azienda.

4. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 3, i titolari delle aziende non sono tenuti ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere realizzate ai sensi della legge regionale n. 25/1987. Non sono altresì, tenuti a restituire gli eventuali contributi percepiti per l'attivita' agriturstica.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalita' previste dalla presente legge, dall'anno 2002 e per gli anni successivi, l'entita' della spesa sara' stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo che la giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 con la denominazione di seguito indicata: «Attuazione degli interventi in materia di agriturismo e di turismo rurale».

3. Per gli anni successivi le risorse saranno assegnate al capitolo corrispondente a quello indicato al comma 2 con la legge di bilancio.

Art. 26.

Abrogazione

1. Sono abrogati la legge regionale n. 27/1999, la legge regionale n. 24/2001 e l'Art. 6, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13.

Art. 27.

Notifica alla Commissione europea

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' subordinata al parere positivo di compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 28.

Efficacia delle norme

1. Salvo quanto previsto dall'Art. 6, le norme della presente legge hanno effetto a decorrere dall'adozione del regolamento ivi previsto.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione Marche.